

*Senato della Repubblica*

*Il Senatore Questore*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Al Ministro di Giustizia

Premesso che

l'art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime per lo svolgimento dei compiti correlati a tali nuovi oneri;

il passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari previsto dalla legge di stabilità 2015, (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530) dal 1° settembre 2015, termine prorogato al 31 dicembre 2018 con legge n.205 del 27,12,2017 ( Legge Bilancio 2018) comporta l'obbligo da parte del Ministero di Giustizia di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari;

Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

un Regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l'onere delle spese per gli uffici giudiziari, individuando le misure organizzative necessarie ad attuare la nuova disciplina senza nuovi o maggiori oneri finanziari ed ha istituito, in ogni circondario, la "Conferenza permanente". composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi;

La Conferenza è convocata e presieduta dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale, ad essa sono demandati i compiti di individuare i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici, ma non dispone di risorse finanziarie

considerato che

l'iter amministrativo che comporta la nuova normativa, stante la cronica lentezza e complessità degli adempimenti burocratici, ha comportato un rallentamento insopportabile di tutti gli interventi, anche di quelli urgenti e indispensabili, interventi che i comuni, potendosi avvalere di propri tecnici, sono in grado di eseguire in tempo reale

*Senato della Repubblica*  
*Il Senatore Questore*

si chiede

al Ministro in indirizzo se sia a conoscenza della situazione venutasi a creare e se non reputi urgente e assolutamente necessario intervenire affinché la macchina della giustizia non venga fermata da semplici adempimenti burocratici che arrecano danno ai Tribunali e, di riflesso, a cittadini e imprese

- 8 NOV. 2018

  
sen. Antonio De Poli